

**CIRCOLARE n. 02 del 25/01/2018**

**Novità in materia di rottamazione dei ruoli  
(DL 16.10.2017 n. 148 conv. L. 4.12.2017 n. 172)**

## INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	MODIFICHE CALENDARIO PAGAMENTI “ROTTAMAZIONE 2016”.....	3
3.	RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI TRASMESSI DAL 2000 AL 2016.....	3
3.1	Dilazioni dei ruoli in essere.....	4
3.2	Procedura.....	5
3.2.1	<i>Importi relativi alle rate pregresse non onorate</i> .....	5
3.2.2	<i>Importi relativi alla rottamazione</i> .....	5
4.	ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI RATE IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2016.....	6
4.1	Riammissione alla dilazione.....	6
4.1.1	<i>Trasmissione della domanda di rottamazione</i> .....	6
4.1.2	<i>Importi relativi alle rate pregresse non onorate</i> .....	7
4.1.3	<i>Importi relativi alla rottamazione</i> .....	7
4.2	Debitori che hanno impugnato il diniego di rottamazione.....	8
5.	ROTTAMAZIONE BIS PER I CARICHI TRASMESSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL’1.1.2017 AL 30.9.2017.....	8
5.1	Dilazioni dei ruoli in essere.....	9
5.2	Procedura.....	9
5.3	Versamenti.....	9
6.	SOMME RISCOSE IN PROPRIO DAGLI ENTI LOCALI.....	10

## 1. PREMESSA

Con la L. 4.12.2017 n. 172, pubblicata sulla G.U. 5.12.2017 n. 284, è stato convertito in legge il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”.

In particolare, il DL 148/2017 convertito nella L. 172/2017:

- ha **modificato il calendario dei pagamenti relativi alla Definizione agevolata 2016** (cd. “Rottamazione delle cartelle”);
- ha previsto una **seconda Definizione agevolata delle cartelle esattoriali** (cd. “Rottamazione delle cartelle bis”) per le somme affidate dall’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

## 2. MODIFICHE CALENDARIO PAGAMENTI “ROTTAMAZIONE 2016”

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto una **rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016**.

Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017. Rammentiamo che la rottamazione non è circoscritta alle entrate tributarie (imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali riscossi dall’ex Equitalia), potendo riguardare anche, tra gli altri, i contributi previdenziali e assistenziali (non solo riconducibili all’INPS, ma pure alle Casse professionali e agli altri enti di previdenza e di assistenza).

Le rate, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai debitori, possono al massimo essere cinque, e le prime tre avevano come scadenza il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017.

**La quarta rata, in scadenza al 30 aprile 2018, viene postergata al 31 luglio 2018**. In particolare, per effettuare il pagamento della quarta rata alla nuova scadenza del 31 luglio 2018, è sufficiente utilizzare il bollettino RAV riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute che riporta la data di scadenza del 30 aprile 2018. Lo stesso infatti può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.

Rimane invece **invariato il termine di pagamento della quinta e ultima rata, fissato tutt’ora al 30 settembre 2018**.

## 3. RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI TRASMESSI DAL 2000 AL 2016

Ai sensi dell’art. 1 del DL 148/2017 convertito, è prevista, in relazione ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016, una riammissione **per i debitori che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017**, scadenza della cd. Rottamazione 2016. Si tratta dunque di una seconda possibilità concessa dal Legislatore, a coloro i quali non avevano aderito alla prima Rottamazione.

Fermo restando quanto si esporrà in merito alle scadenze e alla liquidazione degli importi, detta rottamazione **segue le regole di quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016**, quindi:

- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione (in breve, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA), con le eccezioni previste (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell'Unione europea, IVA all'importazione);
- non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
- comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS);
- se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
- bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto;
- non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare).

Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della Riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.

### **3.1 Dilazioni dei ruoli in essere**

La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano incamerati dall'Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate.

Viene inoltre previsto che:

- l'accesso alla rottamazione è condizionato al pagamento, nei termini di cui si dirà, di **tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate**, sempre che si tratti di dilazioni in essere al 24.10.2016;
- nei termini che si esporranno, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà l'ammontare delle rate di cui sopra;
- sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) al termine di versamento della prima o unica rata (31.10.2018).

## 3.2 Procedura

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il nuovo modello di domanda di rottamazione (denominato modello “DA 2000/17”) disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato **entro il 15 maggio 2018**:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ([www.agenziaentrate-riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it)), utilizzando la procedura *on line* “Fai D.A.te” disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale.

### 3.2.1 Importi relativi alle rate pregresse non onorate

Una volta presentato il modello entro il 15 maggio 2018:

- **entro il 30 giugno 2018**, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, relative a piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016;
- **entro il 31 luglio 2018**, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottamazione, deve pagare le suddette rate.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi impedisce di fruire della rottamazione.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

### 3.2.2 Importi relativi alla rottamazione

**Entro il 30.9.2018**, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.

A questo punto, se si è optato per il **pagamento rateale**, gli importi dovranno essere versati:

- per il 40%, entro il 31.10.2018;
- per un ulteriore 40%, entro il 30.11.2018;
- per il restante 20%, entro il 28.2.2019.

Se non si è optato per il pagamento rateale, le **intere somme** andranno versate **entro il 31.10.2018**.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, **senza possibilità di compensazione** con debiti tributari o contributivi.

#### **4. ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI RATE IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2016**

Uno dei presupposti per accedere alla rottamazione dei ruoli, la cui domanda andava presentata entro il 21.4.2017, era il regolare pagamento di rate concernenti piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadenti a ottobre, novembre e dicembre 2016.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in modo all'evidenza illegittimo, ha negato l'accesso alla rottamazione (opponendo il diniego) anche a coloro i quali avevano rate non pagate con scadenza antecedente a ottobre 2016.

Ora, per effetto dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito, possono essere "**riammessi**" alla rottamazione:

- i debitori che sono stati notificati di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016;
- i debitori che sono stati notificati di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016.

Tra l'altro, si evidenzia che, in ogni caso, il diniego di accesso alla rottamazione, in punto motivazione, era basato sul mancato pagamento delle rate scadenti da ottobre a dicembre 2016.

La riammissione **concerne solo i debitori notificati di un diniego basato sui motivi indicati, e non per altre cause** (ad esempio carichi non definibili, come quelli derivanti da sanzioni irrogate dalla CONSOB, o carichi trasmessi prima dell'1.1.2000).

#### **4.1 Riammissione alla dilazione**

La procedura di riammissione alla rottamazione dei ruoli si articola in tre fasi:

- presentazione dell'apposita domanda ad opera del debitore;
- liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24.10.2016, che in breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione;
- liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.

##### **4.1.1 Trasmissione della domanda di rottamazione**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione all'art. 1 del DL 148/2017 antecedente alla conversione, aveva approvato un apposito modello per la riammissione (denominato modello "DA-R").

A seguito della conversione del DL 148/2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha stabilito che anche per la riammissione in esame deve essere **utilizzato il nuovo modello "DA 2000/17"**, disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Rimangono validi i modelli già presentati.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15 maggio 2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), utilizzando la procedura *on line* "Fai D.A. te" disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l'opzione per il pagamento rateale.

#### ***4.1.2 Importi relativi alle rate pregresse non onorate***

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018:

- entro il 30 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, che hanno dato luogo al diniego;
- entro il 31 luglio 2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammissione, deve pagare le suddette rate.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi impedisce di fruire della rottamazione.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

#### ***4.1.3 Importi relativi alla rottamazione***

Entro il 30.9.2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.

A questo punto, se si è optato per il pagamento rateale, gli importi dovranno essere versati:

- per il 40%, entro il 31.10.2018;
- per un ulteriore 40%, entro il 30.11.2018;
- per il restante 20%, entro il 28.2.2019.

Se non si è optato per il pagamento rateale, le intere somme andranno versate entro il 31.10.2018.

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

## **4.2 Debitori che hanno impugnato il diniego di rottamazione**

La legge non prende in considerazione i debitori che, ricevuto il diniego di rottamazione, lo hanno impugnato nei termini decadenziali di legge.

Se nulla, nel frattempo, è stato pagato, si può valutare l'eventualità di una rinuncia al ricorso con compensazione delle spese accettata dalla controparte, per poter presentare la domanda entro il 15.5.2018 e accedere alla "riammissione" (salvo si intenda coltivare il contenzioso per ottenere la condanna alle spese della controparte).

Qualora, di contro, il debitore abbia continuato a pagare le rate, avrebbe diritto al riconoscimento (o al rimborso) della quota di sanzioni e di interessi di mora, di diritto stralciati per effetto della rottamazione.

Siccome, dal testo normativo, tale riconoscimento non è previsto come effetto della riammissione, si potrebbe valutare di continuare nel contenzioso.

## **5. ROTTAMAZIONE BIS PER I CARICHI TRASMESSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1.2017 AL 30.9.2017**

Ai sensi dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito, la rottamazione dei ruoli viene **estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2017 al 30.9.2017.**

Per "carichi" si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della Riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.

Fermo restando quanto si esporrà in merito alle scadenze, la rottamazione in esame **segue le regole di quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016,** quindi:

- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione (in breve, da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA), con le eccezioni previste (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell'Unione europea, IVA all'importazione);
- non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
- comporta lo stralcio intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS);
- se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
- bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto;
- non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare).



## 5.1 Dilazioni dei ruoli in essere

La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano incamerati dall'Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate.

Viene inoltre previsto che:

- l'accesso alla rottamazione **non è precluso dal mancato pagamento delle rate relative ai piani di dilazione dei ruoli in essere;**
- sono di diritto sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) al termine di versamento della prima o unica rata (31.7.2018).

## 5.2 Procedura

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il nuovo modello di domanda di rottamazione (denominato modello "DA 2000/17"), che può essere scaricato gratuitamente dal relativo sito oppure ritirato presso gli sportelli.

Rimangono validi i modelli già presentati.

Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018:

- personalmente dal debitore;
- oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);
- mediante consegna manuale presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- o mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), utilizzando la procedura *on line* "Fai D.A. te" disponibile anche nella propria area riservata.

Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottamazione ed esercitare, se del caso, l'opzione per il pagamento rateale.

Entro il 30.6.2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l'autoliquidazione delle somme.

## 5.3 Versamenti

Gli importi possono essere pagati **in cinque rate**, osservando le seguenti scadenze:

- 31.7.2018, per la prima rata;
- 30.9.2018, per la seconda rata;
- 31.10.2018, per la terza rata;
- 30.11.2018, per la quarta rata;
- 28.2.2019, per la quinta rata.

**Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della rottamazione**, nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.

**Se non si opta per il pagamento rateale, le intere somme vanno versate entro il 31.7.2018.**

I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.

Resta da appurare se, come avvenuto in occasione della pregressa rottamazione, l'omesso, tardivo o insufficiente pagamento della prima rata consenta la ripresa della dilazione che era in essere (fermo restando il mancato accesso alla rottamazione).

## **6. SOMME RISCOSSE IN PROPRIO DAGLI ENTI LOCALI**

Gli enti locali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), con riferimento alle loro entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, anche tributarie, possono deliberare, con apposito regolamento, l'accesso alla rottamazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017, quindi entro il 4.2.2018.

Deve però trattarsi di ingiunzioni fiscali notificate entro il 16.10.2017 dagli enti stessi o dai loro concessionari della riscossione.

Lo Studio rimane a disposizione dei Clienti per valutare la presentazione della domanda della cd. *Rottamazione bis* e valutare la convenienza dell'adesione a tale procedura. Siete pertanto invitati ad inoltrare ulteriori richieste di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: [area.fiscale@finpronet.com](mailto:area.fiscale@finpronet.com)